



 REGIONE DEL VENETO giunta regionale – 10 ^a legislatura	
ALLEGATO F Dgr n.	del
	pag. 1/4

**SCHEMA DI ACCORDO
TRA
LA REGIONE DEL VENETO E ANCI VENETO**

La Regione del Veneto (di seguito denominata Regione) con sede in Venezia, Rio Novo Dorsoduro n. 3493, (C.F. 80007580279 Partita IVA 02392630279) rappresentata da _____, in qualità di _____ che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Regione del Veneto

E

L'Associazione Regionale Comuni del Veneto - di seguito denominato A.N.C.I. Veneto - (C.F. 80012110245) con sede in Selvazzano Dentro (PD), Via Cesarotti, 17, rappresentato dalla Presidente Maria Rosa Pavanello, in qualità di Legale Rappresentante,

VISTA la legge 4 maggio 1983 n.184, recante “Diritto del minore ad una famiglia”;

VISTA la legge 31 dicembre 1998 n. 476, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale [...]. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri”;

VISTA la legge 28 marzo 2001 n. 149, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori»[...];”;

VISTO l’articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”;

VISTO l’articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 n. 108 recante “Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 711 del 23 marzo 2001, recante “Attuazione regionale L. 31 dicembre 1998 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale”, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2497 del 29 dicembre 2011, recante “Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali”;



7a3181a8



ALLEGATO F Dgr n.	del	pag. 2/4	
-------------------	-----	----------	--

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 66 del 27 gennaio 2017, recante “Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98)”;

**TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione della gestione di un progetto finalizzato alla collaborazione con la Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto e volto allo svolgimento di compiti di gestione e sostegno del Progetto “Veneto Adozioni”, relativo al Sistema Veneto Adozioni, sul territorio regionale.

Articolo 2 - Impegni della Regione e di A.N.C.I. Veneto

Relativamente alle azioni presenti nell’Allegato recante “Progetto”:

- La Regione si impegna a svolgere i compiti relativi al coordinamento, supervisione e monitoraggio;
- A.N.C.I. Veneto si impegna a svolgere i compiti di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi e delle modalità organizzative previsti;
- La Regione e A.N.C.I. Veneto, di concerto, si impegnano a definire i contenuti e le strategie operative per l’attuazione delle suddette azioni sul territorio veneto.

Articolo 3 - Cabina di regia

Al fine di avviare il progetto, monitorare lo sviluppo attuativo e orientare e supervisionare la realizzazione del progetto medesimo, le figure preposte risultano le seguenti:

- Direttore Unità Organizzativa “Famiglia, minori, giovani e servizio civile” della Regione
- Posizione Organizzativa “Tutela minorile e servizi prima infanzia”
- Direttore di A.N.C.I. Veneto, o suo delegato

Articolo 4 - Importo ed esonero cauzionale

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, viene pattuito un rimborso spese pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

L'onere a carico della Regione graverà sul cap. _____ avente per oggetto “_____”.

Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del rimborso spese di cui al primo comma del presente articolo le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di supporto al funzionamento dell’Ufficio Tutela minorile e servizi prima infanzia.

Verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni previste dal progetto;
- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente Convenzione e la data del termine del progetto;
- documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;



7a3181a8



ALLEGATO F Dgr n.	del	pag. 3/4	
-------------------	-----	----------	--

Verranno ritenuti ammissibili, inoltre, i costi indiretti (ivi compresi amministrazione e management, costi ordinari per attività di segreteria) fino ad un massimo del cinque per cento dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati.

Articolo 5 - Verifica dei risultati

Al termine delle attività A.N.C.I. Veneto si impegna a presentare rendicontazione delle spese sostenute e relazione conclusiva dettagliata delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Spetta alla Regione il compito di verificare:

- a) la conformità delle attività realizzate dall'A.N.C.I. Veneto alle previsioni della presente Convenzione;
- b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall'A.N.C.I. Veneto;
- c) la relazione sui risultati del progetto.

Articolo 6 - Modalità di liquidazione

Il fondo verrà corrisposto previo accertamento della disponibilità di cassa, dalla Regione all'A.N.C.I. Veneto.

L'importo sarà accreditato sul conto IT 06 U 02008 62790 000005202063 presso la Unicredit Banca intestato ad A.N.C.I. Veneto.

Articolo 7 - Inadempimenti e penali

In caso di grave inadempimento di A.N.C.I. Veneto, la Regione procederà al recupero del rimborso concesso.

L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

1. carenza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
2. adozione di iniziative non concordate con la Regione tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed alla Regione stessa.

La Regione contesterà ad A.N.C.I. Veneto l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte della Regione del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Regione deciderà con provvedimento motivato.

Articolo 8 - Responsabilità

A.N.C.I. Veneto si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La Regione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione.

A.N.C.I. Veneto si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette di A.N.C.I. Veneto stesso.

Articolo 9 - Efficacia e modifiche

La presente Convenzione è efficace nei confronti di A.N.C.I. Veneto, nonché della Regione, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. La Regione darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere ad A.N.C.I. Veneto di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 della presente Convenzione.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti.

Per ogni autorizzazione non prevista nella presente Convenzione e da richiedersi preventivamente è delegato il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile.



7a3181a8



ALLEGATO F Dgr n.	del	pag. 4/4	
-------------------	-----	----------	--

Articolo 10 - Clausola compromissoria

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 159/06, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli.

Per la Regione

Per A.N.C.I. Veneto
Presidente



7a3181a8

